



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*

Il Giudice

- Visto il ricorso depositato in data 4-5.7.2018 da \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;
- ritenuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'artt. 7 e 14 ter l. 3/2012, trattandosi di debitore non soggetto né più assoggettabile a procedure concorsuali, avendo cessato la propria impresa commerciale nel 2014 con cancellazione dal Registro Imprese in data \_\_\_\_\_ 2014, che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis;
- dato atto che \_\_\_\_\_ si trova indubbiamente in una situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, atteso che l'esposizione debitoria dal predetto accumulata ammonta ad oltre un milione e seicentomila euro a fronte di un patrimonio costituito dalla proprietà di alcuni immobili siti in \_\_\_\_\_ (ipotecati e soggetti a pignoramento) per un valore stimato di € 105.800, di alcuni veicoli privi di valore e dal reddito da lavoro dipendente, pari a € 15.796 nel 2014, € 21.020 nel 2015 e € 21.644 nel 2016, al lordo delle imposte;
- valutata la completezza della documentazione prodotta, idonea a consentire la compiuta



ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante, contenente l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni e della composizione del proprio stato di famiglia;

- osservato che il debitore istante ha formulato una proposta che prevede sostanzialmente la messa a disposizione dei creditori dell'intero suo patrimonio immobiliare (già gravato da ipoteche e oggetto di esecuzione immobiliare) e dei restanti beni e crediti attualmente esistenti nel suo patrimonio, ivi compresa una quota parte del proprio reddito, al netto di quanto necessario per il mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare, costituito da moglie (con autonomo reddito e in procinto di depositare ricorso per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento) e tre figli, che perverrà entro i prossimi 5 anni, al fine di provvedere al pagamento dei propri debiti in misura superiore a quanto realizzabile mediante la prosecuzione delle esecuzioni individuali;
- letta la relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012 nella persona della dr.ssa
- preso atto di quanto dettagliatamente esposto sia nel ricorso che nella relazione in ordine ai contenuti previsti dall'art. 14 ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisati:

a) cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni: da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento, in assoluta prevalenza costituita da debiti erariali anche piuttosto risalenti nel tempo (alcune cartelle sono del 2001 e parte dei crediti potrebbero risultare prescritti), è collegata all'attività imprenditoriale in passato svolta dal quale autotrasportatore e agli scarsi margini di redditività che non gli hanno consentito di coprire i costi e far fronte al notevole carico tributario e previdenziale. L'incidenza del debito erariale privilegiato è infatti di € 1.307.009,67, al quale va aggiunto il debito ipotecario di € 54.355,16 per residuo mutuo fondiario acceso nel 2006. L'eccesso di indebitamento in cui si è venuto a trovare il non



è dunque dovuto all'assunzione di debiti contratti con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte ma al cattivo andamento dell'attività imprenditoriale e al mancato pagamento di imposte, tributi e contributi, multe e quant'altro che hanno poi generato interessi e sanzioni;

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata al fatto che i proventi dell'attività svolta fino al 2014 non erano sufficiente a coprire i costi e l'attuale reddito da lavoro dipendente del debitore è del tutto insufficiente a consentire il mantenimento suo e della famiglia e il pagamento della rilevantisima esposizione maturata, non essendo il patrimonio immobiliare sufficiente a coprire tale esposizione;

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: oltre alla rilevantisima esposizione nei confronti dell'erario, per cartelle anche molto risalenti nel tempo, risultano protesti levati nel 2013 per € 24.960; vi è poi pendente presso il Tribunale di [ ] la procedura esecutiva RGEs. n. [ ] 2017, di cui il ricorrente ha chiesto la sospensione per consentire la vendita degli immobili all'interno della presente procedura con maggiori prospettive di realizzo grazie al maggior arco temporale previsto;

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né atti di disposizione posti in essere negli ultimi 5 anni;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: il gestore nominato dall'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti ed accesso all'anagrafe tributarie e alle altre banca dati, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati;

- Ritenuto che la proposta liquidatoria formulata dal [ ] sia ammissibile e maggiormente conveniente per i creditori rispetto all'alternativa derivante dalla prosecuzione della liquidazione individuale attraverso la prosecuzione della procedura esecutiva in corso,



consentendo di apprendere alla procedura anche gli eventuali ulteriori beni che perverranno nel suo patrimonio nell'arco di durata della procedura ed una quota parte del reddito, previa verifica dell'effettivo passivo attraverso la formazione dello stato passivo da parte del Liquidatore;

- Osservato, infatti, che la proposta prevede, entro la durata di 5 anni, il pagamento dei creditori ipotecari e privilegiati nei limiti di capienza del ricavato dalla vendita degli immobili in proprietà, interamente messi a disposizione dei creditori, unitamente ai beni mobili registrati (ancorché stimati come di valore zero), senza alcuna soddisfazione per i restanti crediti privilegiati e chirografari che non troverebbero comunque alcuna soddisfazione anche con eventuali azioni esecutive individuali;
- Dato atto dell'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C. dr.ssa
- Esclusa, sulla base delle informazioni fornite, l'esistenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni;
- Ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti di ammissibilità per procedere all'apertura della procedura liquidatoria;
- Rilevato, quanto al limite di cui all'art. 14 ter comma 5 lett. b), che tenuto conto dei redditi percepiti negli ultimi tre anni e di quelli prevedibili (risultando il  assunto con contratto a tempo indeterminato come autista con uno stipendio lordo annuo di ca. € 21.000), nonché delle spese necessarie per garantire il mantenimento sua e della famiglia (costituita da tre figli minori e moglie con un reddito annuo di ca. € 13.000), che lo stesso debba essere allo stato determinato nella misura di € 1.400 netti mensili, somma che potrà trattenere per sé, unitamente alla tredicesima, destinandola al mantenimento familiare, dovendo invece mettere a disposizione del Liquidatore tutte le ulteriori somme percepite, eccedenti tale limite, per tutta la durata prevista della procedura di 5 anni;



- Osservato che il Liquidatore può essere nominato nella stesso professionista già designato quale O.C.C. che già conosce la situazione;
- visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

**P.Q.M.**

**dichiara aperta**

la procedura di liquidazione dei beni di . nato a

**nomina**

quale liquidatore la dott.ssa . professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

**DISPONE**

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi compresa la procedura esecutiva RGEs. n. 2017 pendente presso il Tribunale di . né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA in cui era iscritta la ditta individuale e mediante pubblicazione una sola volta, per estratto, riportante i dati essenziali della procedura (nome del debitore, della proposta, nome del liquidatore e recapito per eventuali informazioni) in un quotidiano locale di maggior diffusione e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;



## ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ivi compresi quelli che perverranno all'arco di durata della procedura;

## INVITA

il Liquidatore a comunicare tempestivamente al GE assegnatario della procedura esecutiva /2017 presso il Tribunale di l'avvenuta ammissione del alla procedura di liquidazione dei beni e ad assumere con tempestività le determinazioni di cui all'art. 14-novies in merito al subentro nella procedura esecutiva ovvero alla sua dichiarazione di improcedibilità;

## AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 ter comma 6 l. 3/2012;  
che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.  
che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i cinque anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 undecies l. 3/2012;  
che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

## FISSA

il limite di cui all'art. 14 ter comma 5 lett. b) nella somma di € 1.400 netti mensili, che potrà trattenere per sé, unitamente alla tredicesima, destinandola al mantenimento proprio e del nucleo familiare, dovendo invece mettere a disposizione del Liquidatore tutte le ulteriori somme percepite, eccedenti tale limite, per tutta la durata prevista della procedura di 5 anni;



PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che il  
dovrà mettere a disposizione in base a quanto sopra determinato e le ulteriori somme che  
dovessero pervenire nonché i proventi delle vendite dei beni, nonché di riferire  
sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt.  
14 sexies e ss. mediante il deposito di relazioni semestrali.

Si comunichi al ricorrente e all'O.C.C. dr.ssa nominata anche liquidatore.

Così deciso a Forlì il 20 luglio 2018

Il Giudice

*dott. ssa Barbara Vacca*

